



INTEGRAZIONE ACCORDO AA.SS. IN DEROGA DEL 20 GENNAIO 2016

Le parti, preso atto della legge n.208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016), art.1 comma 304, con la quale, in attuazione dell'art. 6, comma 3 del decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, è stata riconosciuta la possibilità di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.l. n. 83473/2014, in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite alla Regione Puglia, convengono quanto segue.

Nell'ambito della flessibilità della cosiddetta "riserva" del 5% si riconosce la possibilità di accedere alla cassa integrazione in deroga ai datori di lavoro di seguito indicati, nei limiti di disponibilità che verranno definiti dalla Regione a seguito del provvedimento di riparto da parte del Governo.

- **Studi professionali**, in caso di rigetto da parte del TAR dell'istanza proposta dalla Confederazione Italiana Liberi Professioni e Confprofessionisti.

Al riguardo risulta opportuno precisare che con nota n. 7518 del 25.03.2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato puntuale esecuzione a quanto disposto dall'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1108/2015, consentendo agli studi professionali l'accesso al trattamento di CIG in deroga, in attesa che il TAR per il Lazio si pronunci nel merito al ricorso presentato dalla Confederazione Italiana Libere Professioni Confprofessionisti per l'annullamento del decreto interministeriale n. 83473 del 1.08.2014 nella parte in cui esclude i professionisti dal trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (art. 2 comma 3).

- **Ente morale senza scopo di lucro** ai sensi del regio decreto n. 1461/25, associazioni e persona giuridica non iscritta al Registro delle imprese, che opera nel campo della formazione professionale, accreditate dalla regione Puglia.
- **Associazioni di categoria e Associazioni sindacali**, che rientrano tra le forze sociali rappresentate al CNEL, o sottoscrittrici di Contratto Collettivo nazionale di Lavoro.

Le parti concordano inoltre che la riserva possa essere utilizzata dalla regione Puglia per specifiche situazioni di particolare rilievo, ovvero per la definizione di pratiche che presentano peculiari criticità.

Con riferimento al 2015, le Parti convengono che per i datori di lavoro su indicati e le ipotesi ivi previste, la Regione Puglia potrà disporre la concessione della cassa integrazione in deroga a valere sulle risorse attribuite dall'art. 1 del decreto interministeriale n. 261 del 07.01.2016, e nella misura massima ivi prevista.

In caso di ulteriore disponibilità di risorse per l'anno 2016 le parti si impegnano ad incontrarsi nuovamente per definire le modalità di utilizzo delle stesse.